

Data udienza 17 febbraio 2026

Integrale

**Contabilità e finanza pubblica - Enti locali - Fondo pluriennale vincolato - Risorse già accertate destinate alla realizzazione di lavori pubblici - Contabilizzazione - Corretta prenotazione e conservazione - Disciplina ex dall'art. 1, comma 660, della legge n. 199/2025 - Ambito di applicazione**

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 17 febbraio 2026, composta dai Magistrati:

Maria Anita Rachele ARONICA - Presidente

Gioacchino ALESSANDRO - Consigliere

Tatiana CALVITTO - Primo Referendario

Antonio TEA - Primo Referendario

Giuseppe VELLA - Primo Referendario - Relatore

Antonio CATANZARO - Primo Referendario

Massimo Giuseppe URSO - Primo Referendario - Relatore

Giuseppe DI PRIMA - Referendario

Francesca LEOTTA - Referendario

Mara ROMANO - Referendario

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

VISTO il **D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655** (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

VISTO la **L. 14 gennaio 1994, n. 20**, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

VISTO il **D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200**, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al **D. Lgs. n. 655 del 1948**);

VISTA la **Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3** (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

VISTO l'**art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131** (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla **legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3**);

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

VISTA la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

VISTA la richiesta di parere del Comune di (Omissis), prot. C.d.c. n. 000605 del 23 gennaio 2026;

VISTA l'ordinanza n. 18/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI i Magistrati relatori, Giuseppe Vella e Massimo Giuseppe Urso

ha pronunciato la seguente

## DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di (Omissis) (AG)

## PREMESSO IN FATTO

Il Comune di (Omissis), con la richiesta sopra citata, sottopone all'attenzione della Sezione la richiesta di un parere, ai sensi della legge n.1/2026, in tema di fondo pluriennale vincolato, con riferimento alla corretta prenotazione e conservazione delle risorse, già accertate, destinate alla realizzazione di lavori pubblici.

In particolare, il Comune istante chiede di conoscere "se la disciplina per la contabilizzazione e conservazione del FPV introdotta dall'art. 1, comma 660, della legge n. 199/2025 si applica a tutti i lavori di importo sotto- soglia, come ritiene l'istante, o se invece trovi applicazione esclusivamente per i lavori di importo fino a 150.000 euro, prima esclusi dall'applicazione della disciplina sul FPV di cui al par. 5.4.9 del principio contabile 4/2.

1. Preliminarmente, il Collegio rileva che la richiesta di parere è stata effettuata ai sensi della **legge n. 1/2026**, pur essendo, secondo una prima lettura, un quesito riconducibile alla contabilità pubblica e non alla materia del PNRR.

Ciò rende necessario, in via pregiudiziale, effettuare delle doverose puntualizzazioni giuridiche ai fini di parametrare, adeguatamente, l'ambito, sia normativo che temporale, dell'attività consultiva e, in particolare, la vigenza, in seguito all'approvazione della legge n.1/2026, dell'art. 7, comma 8, della legge n.131/2011.

In merito, la Sezione ritiene che il campo di applicazione della **legge n.1 del 2026** sia quello relativo all'attuazione del PNRR e che tale disposizione normativa non abbia inciso sull'attività consultiva di cui all'art. 7, comma 8, della legge n.131/2011 per le seguenti argomentazioni.

L'**art. 2 della legge 7 gennaio 2026 , n. 1**, rubricato "Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica", introduce una nuova competenza consultiva in capo alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti e, per quanto di competenza di questa Sezione, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, le quali sono chiamate a rendere "i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni" (comma 1, secondo periodo).

Il citato comma 1, primo periodo, prevede la seguente competenza consultiva della magistratura contabile: "La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre".

Il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede, altresì, che: "I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione".

L'articolo in esame pone rilevanti problemi interpretativi, in quanto, sulla scorta di una prima interpretazione, meramente letterale, potrebbe sembrare che la nuova disposizione disciplini in modo innovativo la competenza consultiva attribuita alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, derogando (o abrogando tacitamente) la previsione dell'**art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003**.

L'art. 2 in esame, infatti, riferendosi alla materia della contabilità pubblica e, soprattutto, alla luce della valorizzazione dell'avverbio "anche" nell'inciso (inserito tra due virgole) in cui fa riferimento alle "questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre", potrebbe essere erroneamente interpretato nel senso che la disposizione si riferisca a tutti i pareri resi in materia di contabilità pubblica dalla magistratura contabile, con la conseguenza che gli stessi, in deroga alla previsione residuale (e sostanzialmente priva di applicazione pratica) dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, dovrebbero essere resi "entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta", nonché che "In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione" (comma 2 cit.).

Opinando diversamente, il limite del "valore complessivo non inferiore a un milione di euro" potrebbe anche intendersi esteso all'intera nuova competenza consultiva, cioè sia in materia di contabilità pubblica (in senso generale), che sulle questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), come sembra preferibile sulla scorta dell'utilizzo del plurale nella parole "purché estranee (...)". Ove si sposasse tale interpretazione, tuttavia, non si comprende come dovrebbe essere individuato il valore soglia nella materia consultiva generica, in cui vengono poste questioni generali e astratte, avulse dalla fattispecie concreta, espressamente ammissibili (con norma priva di profili di dubbia interpretazione) solo alle questioni giuridiche "connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)".

Questa Sezione, tuttavia, è dell'avviso che tali soluzioni interpretative non siano conformi alla volontà del legislatore e che il quadro generale e i lavori preparatori consentano di prospettare una diversa e condivisibile soluzione, fondata sull'assunto che l'intero articolo si riferisca esclusivamente ai pareri richiesti dalle amministrazioni ivi citate in materia di contabilità pubblica connesse al PNRR e PNC anche per "fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro", rimanendo inalterata la disciplina dell'art. 7, comma 8, della legge n.131 del 2003, non soggetta, dunque, ad alcun limite temporale e di valore.

La soluzione proposta da questa Sezione si fonda sulle seguenti argomentazioni:

dall'esame dei lavori preparatori è possibile dedurre che il proponente intendeva sposare questa impostazione restrittiva, considerato che nella relazione alla proposta di legge A.C n.1621, presentata il 19.12 .2023, si legge sull'art. 2 in esame che: "Si introduce, per tutti gli atti di spesa non soggetti al controllo preventivo di legittimità, un'attività consultiva della Corte dei conti nelle

materie della contabilità pubblica che attribuisce la facoltà di richiedere un parere preventivo alla Corte dei conti, in tutte le ipotesi in cui l'amministrazione si trovi di fronte a problematiche complesse e che possano avere conseguenze sul piano della responsabilità per colpa grave. Il rispetto del parere costituirebbe un'esimente rispetto a eventuali profili di responsabilità. La disposizione opera per tutte le amministrazioni (anche regionali e locali) ma solo per i provvedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC e per i soli appalti di valore superiore alla soglia di 1 milione di euro. Si prevede, inoltre, che il parere preventivo possa avere ad oggetto «fattispecie concrete» e non solo principi di diritto, spesso troppo astratti e non idonei a risolvere il problema dell'amministratore. Quindi, per tutti gli atti di spesa più rilevanti e non soggetti al controllo preventivo di legittimità, l'attività consultiva produce un effetto «tranquillizzante», assicurando al dirigente o funzionario pubblico l'esclusione totale da responsabilità amministrativa qualora si conformi pienamente al parere reso» (sottolineatura del Collegio). Preme in merito evidenziare, come il vigente [art. 2 della legge n.1 /2026](#) è rimasto immutato rispetto alla proposta sopra citata;

in proposito, le Sezioni Riunite in sede consultiva, nell'adunanza del 28 ottobre 2024 (parere 3/2024/CONS), si sono già espresse nel senso che: “2.3. L'attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. (...) Per completezza, occorre precisare che, se la proposta C. n. 340 prevedeva una generalizzata attività consultiva anche in favore delle amministrazioni centrali, per la proposta in esame la stessa sarebbe limitata a fattispecie connesse all'attuazione del PNRR e del PNC. 2.3.1. Attività consultiva della Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità su atti e delle Sezioni regionali anche su fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC. Art. 2. (Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica) (...) Anche le previsioni proposte in tema di funzione consultiva, dunque, al pari di quelle esaminate in precedenza, appaiono destinate a privilegiarne la strumentalità rispetto all'acquisizione di un titolo di esonero dalla responsabilità erariale, piuttosto che quale presidio ai fini della garanzia della legalità finanziaria sostanziale nell'attuazione del PNRR e del PNC” (sottolineatura del Collegio). Le medesime Sezioni Riunite hanno confermato, in altro parere, l'interpretazione sposata da questa Sezione, affermando che “Le norme in commento prevedono un'attività consultiva della Corte dei conti nelle materie della contabilità pubblica, per i provvedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC e per i soli appalti di valore superiore alla soglia di 1 milione di euro. Già nella delibera n. 3 del 2024 queste Sezioni riunite hanno approfonditamente argomentato come il ruolo di ausilio della Corte dei conti svolto attraverso l'esercizio della funzione in parola non possa che essere concepito e svolto in coerenza con il ruolo proprio di una magistratura contabile, restando preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l'attività magistratuale” (parere n. 4/2025/CONS reso nell'adunanza del 9 giugno 2025 sul disegno di legge S. 1457 recante “Modifiche alla [legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale” approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2025 -v. stampato Camera n. 1621);

l'attribuzione di tale competenza consultiva generale alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti risulta scarsamente compatibile con le attribuzioni assegnate

dall'ordinamento alla medesima Sezione (che si esprime esclusivamente sugli atti del Governo sottoposti a registrazione nell'ambito del controllo preventivo di legittimità), mentre una interpretazione restrittiva risulta maggiormente compatibile con il sistema, che ha potenziato l'ambito degli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità proprio per i contratti connessi all'attuazione del PNRR e per gli investimenti complementari (PNC);

- l'interpretazione non condivisa da questa Sezione, comporterebbe che tutti i pareri richiesti alle sezioni regionali di controllo in materia di contabilità pubblica dovrebbero essere resi "entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta", nonché produrrebbero le conseguenze previste dal comma 2 in caso di omissione nella resa del parere ("lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione"), con la conseguenziale abrogazione implicita e non coerente della disciplina dell'**art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003**;

- il richiamo contenuto nel primo periodo del primo comma alla materia della contabilità pubblica ha, esclusivamente, la funzione di ribadire la cornice normativa entro la quale è consentito dall'ordinamento alla magistratura contabile di esprimere pareri in sede consultiva (ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in attuazione dell'art. 100 della Costituzione) anche in materia di PNNR e PNC;

- la formulazione del comma 2 dell'art. 2, la quale prevede che, qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione il parere deve intendersi negativo, mal si concilia con l'attività consultiva di cui al sopra citato **art. 7, comma 8, della legge n.131/2003**, che, per consolidata giurisprudenza, non può riguardare fattispecie concrete ma l'individuazione del principio di diritto da applicare al caso di specie. Ammettere che l'unica ed innovativa disciplina in materia di attività consultiva è quella di cui all'art. 2, potrebbe anche portare alla conclusione che non possono più ammettersi richieste di pareri senza una prospettazione dell'amministrazione.

Preme, tra l'altro, precisare che sul punto vi è stato un primo pronunciamento di una Sezione regionale di controllo, che risulta coerente con la soluzione sposata da questa Sezione. In particolare, la Sezione di controllo per il Veneto ritiene che la nuova funzione consultiva prevista dall'**art. 2 della legge n. 1 del 2026** in esame rappresenti << una peculiare attività consultiva da esercitarsi anche su richieste di parere riguardanti questioni giuridiche su fattispecie concrete, le quali, in ogni caso, devono presentare due requisiti specifici: essere "connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)" e avere un "valore complessivo non inferiore a un milione di euro">>, esprimendosi nel senso che <<dall'esame degli elementi caratterizzanti come sopra tratteggiati, emerge, con evidenza, la natura speciale della disciplina introdotta dall'**art. 2 della legge n. 1/2026** nell'ambito dei contratti connessi al PNRR e al PNC>>. (del. n. 42/2026/PAR-PNRR). Al fine di giungere alla conclusione condivisa dal Collegio, la Sezione Veneta:

richiama la relazione alla proposta di legge in argomento, sopra esposta;

ritiene che <<la peculiarità dell'attività consultiva di cui al citato art. 2, contraddistinta dalla introduzione di una deroga temporanea (per la durata dell'attuazione del PNRR e del PNC) al principio di generalità e astrattezza che caratterizza la funzione consultiva della Corte dei conti, introdotta dall'art. 7, co. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ulteriormente avvalorata da tre importanti elementi caratterizzanti la sua disciplina, relativi agli effetti esimenti la colpa grave, alla funzione nomofilattica e al termine perentorio assegnato>> (per l'analisi delle argomentazioni analitiche adottate dalla Sezione regionale Veneto si rinvia alla citata deliberazione).

D'altronde, la tesi sostenuta da questa Sezione è condivisa dalla stessa ANCI (che rappresenta i soggetti destinatari di questa nuova funzione consultiva), la quale si è già espressa nel senso che "La norma in commento, dunque, estende l'attività consultiva della Corte dei Conti, sebbene limitatamente all'attuazione del PNRR e del PNC, anche alle questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete" (Nota di lettura alla legge n. 1/2026).

Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che non sia ammissibile una richiesta di parere ex art. 2 della legge n. 1 del 2026, in assenza dei presupposti previsti dalla nuova disciplina normativa, ma che la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di (Omissis) possa essere valutata ai sensi all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in quanto compulsiva della funzione consultiva affidata alla magistratura contabile dalla citata normativa e, come avviene nella prassi della Sezione, anche nei casi in cui venga proposta una istanza di parere in materia di contabilità pubblica privo dei riferimenti normativi in base ai quali lo stesso è stato richiesto.

2. Tutto ciò posto, va, preliminarmente, verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenta i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

I due profili sono, difatti, contigui ma assolutamente non coincidenti.

2.1. In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), preme puntualizzare che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, precisando che "Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane».

In riferimento al caso di specie, la richiesta di parere, in quanto presentata dal Sindaco del Comune di (Omissis) (AG) e, dunque, organo rappresentativo dell'Ente (cfr. art. 50, comma 2, del TUEL), si deve ritenere ammissibile.

2.2. Passando al secondo profilo (ammissibilità oggettiva), si osserva che la Corte dei conti, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha delineato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica",

precisando che la stessa coincide con il sistema di “norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell’esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di “contabilità pubblica”, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta “l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”.

Inoltre, in relazione all’ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’**art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003**, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle “Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica. Cosicché la funzione di cui trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione “, di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”.

Preme precisare, inoltre, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell’Ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all’Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

L’istanza, dunque, non può contenere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e, ai fini dell’ammissibilità oggettiva, il parere deve, quindi, essere connotato dalla “generalità” ed “astrattezza” del quesito posto (vd. pronuncia Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l’Ente non può mirare ad ottenere l’avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Ciò posto, sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, la richiesta di parere deve ritenersi ammissibile, atteso che la questione della corretta interpretazione di norme che disciplinano la corretta prenotazione e conservazione del fondo pluriennale vincolato è riconducibile alla nozione di “contabilità pubblica”, strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Pertanto, nei limiti della riconduzione della richiesta a un piano di generalità e astrattezza, il Collegio procede al suo esame nel merito.

## MERITO

La questione di diritto posta all'attenzione del Collegio, concerne la corretta interpretazione della disciplina contenuta nel principio contabile di cui al par.5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, avente per oggetto "La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate", per i contratti sotto e sopra soglia.

La complessità della questione prospettata impone una ricostruzione sistematica della materia de qua.

Come noto, il principio contabile di cui al par.5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, è stato oggetto di diversi interventi normativi, in un primo momento, ad opera del D.M del 10.10.2024 e, per ultimo, con l'art.1, comma 660 della legge n. 199/2025.

La vigente formulazione normativa, prevede che "Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione degli investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici;
- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di

affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

- nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento;

nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;

- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per procedura formalmente attivata si intende:

a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;

b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'[art. 81, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023](#), cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'[art. 89 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023](#);

c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di

procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'**art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023**.

Ferme restando le procedure previste dall'**articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023** per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

A creare dei dubbi interpretativi al comune istante in merito alla corretta applicazione del sopra citato principio contabile, è proprio il recente intervento normativo di cui all'art.1, comma 660, della legge n.199 del 2025, che, nell'integrare la disciplina giuscontabile in materia, ha previsto una diversa e più rigida disciplina rispetto a quella di cui al primo capoverso del medesimo principio contabile.

In particolare, sono stati aggiunti al par.5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n.118/2011 i seguenti capoversi “Ferme restando le procedure previste dall'**articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023** per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di

finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

Ed è proprio la dizione “Ferma restando le procedure previste dall'[articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023](#) per i contratti sotto soglia” che pone l’interrogativo se il legislatore, attraverso tale integrazione normativa, abbia voluto disciplinare tutti i contratti sotto soglia oppure, esclusivamente, quelli non rientranti nella disciplina di cui al primo capoverso del medesimo principio contabile “ Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione degli investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia “.

La questione assume una particolare rilevanza, stante che la disciplina introdotta dalla novella del 2025 risulta più stringente ai fini della conservazione delle spese per investimenti non ancora impegnate nel FPV, considerato che, a differenza di quanto previsto al primo capoverso, impone, tra l'altro, quale presupposto legittimante, che sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Tutto ciò posto, la corretta interpretazione della questione in esame non può che passare da una lettura sistematica del dato normativo di cui al principio contabile.

Orbene, l’introduzione della modifica normativa di cui alla [legge n.199 del 2025](#), nel prevedere un più rigido regime procedurale, non ha, né espressamente né implicitamente, abrogato quanto previsto al primo capoverso del principio contabile di cui al par.5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n.118/2011.

La disposizione introdotta con la novella del 2025, infatti, ben si coordina con quanto previsto al primo capoverso della disposizione normativa de qua.

Il legislatore, quindi, con l’integrazione del suddetto principio contabile, si è limitato a prevedere una completa ed esaustiva disciplina normativa per quelle fattispecie contrattuali diverse rispetto a quelle previste dal primo capoverso, che, nella pregressa formulazione normativa, ai fini della costituzione del FPV, erano subordinate all’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e, quindi, all’aver disposto l’affidamento dei lavori.

In tale direzione, non rileva nemmeno l’inciso contenuto nel quinto capoverso del principio contabile “Ferma restando le procedure previste dall'[articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023](#) per i contratti sotto soglia”, stante che il legislatore si è limitato a richiamare la disciplina procedurale per l’affidamento sotto soglia, senza con questo voler incidere, espressamente o implicitamente, sui limiti ( investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia ) di cui al primo capoverso del più volte citato principio contabile .

Che la volontà del legislatore fosse quella di disciplinare i contratti di importo inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti, trova, tra l’altro, conferma nei lavori della Commissione Arconet che, nella seduta del 10.04.2024, ha precisato che << Il gruppo di lavoro “comuni di piccole dimensioni”, nel condividere il lavoro svolto, ha proposto una modifica al paragrafo 5.4.9 del

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che, fermo rimanendo la consapevolezza del mutato quadro normativo, prevede la possibilità di conservare il fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, per spese non ancora impegnate, anche per la realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sottosoglia.....Omissis >>.

Volontà che, nella seduta della Commissione Arconet del 05.06.2024, si concretizza in una proposta normativa di modifica del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n.118/2011, di pari contenuto rispetto a quanto disposto dall'art.1, comma 660, della legge n.199/2025.

In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene che la disciplina applicabile in tema contabilizzazione e conservazione del FPV, per investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia, risulta quella prevista dal primo capoverso del principio contabile di cui al par.5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, mentre trovano applicazione i capoversi 5 e 6 del medesimo principio per i contratti di importo inferiore alla predetta soglia.

P.Q.M.

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, ritenuto che la richiesta di parere sia riconducibile all'art.7, comma 8, della legge n.131/2003 e non alla legge n.1/2026, esprime parere nei termini di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.



